



---

# LINEE GUIDA PER L'ADEGUAMENTO E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE DEI SUAP CAMPANI.

---

**S.U.R.A.P.**

**Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive**

**Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive**

## INDICE



- 1. Le piattaforme tecnologiche degli sportelli unici della Campania così come rilevate dal monitoraggio del SURAP.**
- 2. La Direttiva servizi dell'Unione Europea (2006/123/CE).**
- 3. La procedura di infrazione dell'Unione Europea all'Italia sulla funzionalità dei SUAP (2018/2374).**
- 4. Il sistema di autenticazione EIDAS: come attivarlo (Regolamento (UE) n. 910/2014).**
- 5. La normativa nazionale sulle piattaforme SUAP (DM 12/11/2021).**
- 6. Il portale "ImpresaInUnGiorno" (art. 3 D.P.R. n. 160/2010).**
- 7. Il supporto integrato fornito dal SURAP agli Sportelli unici comunali.**

**Allegato:** Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

## 1. Le piattaforme tecnologiche degli sportelli unici della Campania così come rilevate dal monitoraggio del SURAP.



Tra i compiti del SURAP c'è il supporto ai Comuni campani per quanto concerne il funzionamento dei SUAP e l'assistenza agli stessi nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive rappresenta indubbiamente un ambito primario nel processo di semplificazione tra Amministrazioni, imprese e cittadini e, nelle previsioni normative, rappresenta l'interlocutore unico e telematico delle imprese ed opera coinvolgendo tutti gli Enti pubblici competenti nel rilascio di concessioni e autorizzazioni relative alla vita di un'impresa.

Per questo motivo, lo sportello SUAP presente in ogni Comune deve avere la capacità di interfacciarsi, in modalità telematica, a tutte le Pubbliche Amministrazioni locali che a diverso titolo sono destinatarie delle pratiche presentate dalle imprese.

Allargando la prospettiva, il sistema dei SUAP fa parte di un più ampio quadro normativo denominato "ImpresaInUnGiorno" che, a partire dall'emanazione del DPR 160/2010, si è dedicato principalmente alla realizzazione di servizi online finalizzati a:

- consentire l'apertura e, più in generale, la vita di una nuova impresa;
- migliorare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese;
- sostenere la crescita delle aziende, in particolare a livello locale.

La normativa prevede due obiettivi sostanziali: avviare l'operatività degli sportelli presso tutti i Comuni del territorio italiano e affermare modalità e comportamenti standard nell'organizzazione ed erogazione dei servizi, attraverso livelli minimi condivisi, facendo perno sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In riferimento alla Campania, se il primo obiettivo può considerarsi sostanzialmente raggiunto almeno per il fatto che tutti i Comuni hanno avviato lo sportello in una delle modalità organizzative previste dalla norma, lo stesso non si può dire per la standardizzazione delle procedure e il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'erogazione dei servizi all'utenza, dove permangono parecchie criticità.

All'inizio dell'ultimo biennio di monitoraggio effettuato dal SURAP, a gennaio 2020, gli sportelli SUAP di 548 Comuni su 550 della Campania risultavano operativi: di questi, 182 risultavano accreditati presso il MISE e operativamente autonomi, mentre quelli in delega/convenzione alla CCIAA competente per territorio erano 366, mentre due Comuni risultavano ancora "silenti" (né accreditati in proprio, né operativi con la Camera di Commercio). Se la standardizzazione dei servizi all'utenza era realizzata per tutti i Comuni in delega o in convenzione con il sistema camerale, per i restanti 184 Comuni campani, che costituiscono il 33% del totale dei Comuni, dal monitoraggio eseguito dal SURAP risultava che molti sportelli unici comunali non garantivano nei servizi all'utenza gli standard minimi previsti dalla normativa vigente, tantomeno la presenza di una piattaforma SUAP per la gestione delle pratiche. Questo

nonostante la possibilità di adottare gratuitamente l'infrastruttura informatica messa a disposizione dal sistema camerale attraverso Infocamere.

Per supportare gli sportelli unici comunali a risolvere le criticità menzionate, nel biennio 2020-2021 il SURAP ha provveduto a verificare le effettive condizioni dei servizi SUAP, promuovendo specifiche azioni al riguardo. La ricognizione effettuata ha rilevato la coerenza alla norma degli sportelli che usano la soluzione resa disponibile dal sistema camerale mentre per alcuni Suap "autonomi" sono stati riscontrati elementi di attenzione che sono stati prontamente segnalati ai relativi Comuni.

In considerazione di queste difficoltà, il SURAP ha fatto leva sul protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania per informare questi Comuni che, qualora fosse di interesse, potrebbero utilizzare l'infrastruttura informatica del sistema camerale realizzata e gestita da Infocamere, disponendo in tal modo a costo zero di un applicativo informatico a norma e sempre aggiornato.

Il SURAP ha inoltre condotto un'azione di monitoraggio capillare sugli sportelli unici comunali, segnalando puntualmente ai rispettivi Comuni, con apposite note formali, le criticità rilevate e le azioni da intraprendere per il loro superamento. Solo nel 2021, le note di rilievo criticità inviate dal SURAP sono state ben 103, ed hanno riguardato tutti i Comuni trovati in qualche modo inadempienti. Inoltre, grazie all'azione coordinata tra SURAP e sistema camerale campano, attuata anche attraverso appositi incontri dedicati ai singoli Comuni richiedenti, spesso

in modalità videoconferenza, nel periodo considerato trenta (30) Comuni sono passati in delega/convenzione con il sistema camerale riguardo la piattaforma SUAP. Diversi altri Comuni sono in stretto contatto con il SURAP, le sedi provinciali delle Camere di Commercio campane e Infocamere per ulteriori approfondimenti e/o risoluzione di criticità circa l'adesione alla piattaforma camerale.



A febbraio 2022 la percentuale di adesione alla piattaforma messa a disposizione dal Sistema Camerale da parte dei Comuni Campani supera il 73% (403 Comuni su 550 totali).

Regione	Provincia	Tipo Suap			Grand Totale numero SUAP
		ACCREDITATO numero SUAP	CONVENZIONE numero SUAP	DELEGA numero SUAP	
CAMPANIA	AVELLINO	12	21	85	118
	BENEVENTO	16	26	36	78
	CASERTA	16	11	77	104
	NAPOLI	33	36	23	92
	SALERNO	70	28	60	158
<b>Grand Totale</b>		<b>147</b>	<b>122</b>	<b>281</b>	<b>550</b>

NB: Per Suap accreditato si intende un Suap che usa piattaforma di mercato mentre i Suap in convenzione o delega sono quelli attestati sulla piattaforma camerale. **(Dati gentilmente concessi da Infocamere).**

A tutt'oggi, lo stato delle piattaforme tecnologiche dei SUAP campani che non hanno adottato la piattaforma camerale rileva quattro ordini di criticità diffuse:

1. Mancanza di una piattaforma SUAP.
2. Mancata standardizzazione dell'interfaccia informatico cui si rivolgono cittadini e imprese per i servizi che fanno capo allo sportello unico delle attività produttive.
3. Difficoltà a tenere il passo con gli aggiornamenti normativi e della modulistica standardizzata, sia per quanto concerne quella

approvata in Conferenza Unificata, sia per quella approvata dalla Regione Campania in seguito ai lavori del Centro di Competenza regionale a supporto del SURAP.

4. Impossibilità di espletare le procedure amministrative per via elettronica e a distanza e mancata compliance al nodo e-IDAS, che consente l'autenticazione degli utenti transfrontalieri ai sensi del Regolamento UE 910/2014.

Tal criticità appaiono assai rilevanti, oltre ad essere oggetto di una specifica procedura d'infrazione della Commissione europea nei confronti dell'Italia (2018/2374). Ne consegue che la funzione di osservatorio delle dinamiche territoriali svolta dal SURAP deve dunque essere necessariamente affiancata da un'azione sistematica di accompagnamento al territorio in grado di intercettare le richieste e le difficoltà e di predisporre piani operativi puntuali per: semplificare le procedure, aumentare le competenze locali, ridurre i tempi dell'azione amministrativa ed aumentare la qualità complessiva della Pubblica Amministrazione.

Analizzata la situazione riguardo gli applicativi informatici dei Comuni della Campania, nei prossimi capitoli ci soffermeremo sulla normativa europea e nazionale delle piattaforme degli sportelli unici comunali, riporteremo gli standard richiesti a livello europeo così come indicati nella Direttiva servizi dell'UE, infine ci soffermeremo sulle criticità individuate nella procedura di infrazione dell'Unione Europea all'Italia sulla funzionalità dei SUAP.

## 2. La Direttiva servizi dell'Unione Europea (2006/123/CE).



Fonte quadro per i requisiti base degli sportelli unici e delle piattaforme tecnologiche dedicate alle funzioni SUAP, è la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, meglio conosciuta come *Direttiva servizi*. Lo sportello unico in Italia è stato infatti istituito in conformità a tale direttiva che, nello specifico, dedica gli articoli 6, 7 e 8 allo Sportello Unico, al diritto di informazione e alle procedure elettroniche. Come si può constatare, particolare rilevanza è data dalla possibilità degli utenti di accedere per via telematica ai servizi dello Sportello unico, indipendentemente dallo Stato dell'Unione Europea di appartenenza.

Riportiamo di seguito gli articoli ed i commi di pertinenza.

### **Articolo 6** **Sportello unico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.

## **Articolo 7**

### **Diritto all'informazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una

semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.



3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.

5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.

6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

## **Articolo 8**

### **Procedure per via elettronica**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

### 3. La procedura di infrazione dell'Unione Europea all'Italia sulla funzionalità dei SUAP.

Con l'intento di far rispettare i requisiti posti dalla Direttiva servizi, la Commissione europea è intervenuta con la nota 2018/2374 del 6 giugno 2019, con la quale ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto concerne le carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia.

La Commissione europea ha esaminato il funzionamento dello sportello unico in Italia nel rispetto delle procedure e le informazioni rientranti nell'ambito della citata direttiva sui servizi e in conformità della direttiva 2005/36/CE2 (direttiva sulle qualifiche professionali). Per le sue verifiche, la Commissione si è concentrata su un campione di settori e di professioni nell'ambito dei servizi. La valutazione ha avuto ad oggetto la disponibilità online, attraverso lo sportello unico, di informazioni e procedure relative all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché alle richieste di permessi specifici nel settore edilizio.

Sulla base delle menzionate verifiche, nella nota di messa in mora dell'Italia la Commissione dichiara che lo sportello unico italiano non offre la possibilità di espletare le procedure amministrative per via elettronica e a distanza. Inoltre, la scarsa disponibilità di procedure elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi rende più difficile anche per gli utenti stranieri la possibilità di espletare le relative procedure.

La conclusione della Commissione europea riguarda l'interfaccia dello Sportello unico nazionale, ma per il suo tramite ne sono investiti ovviamente gli sportelli unici comunali.

Vediamo nello specifico i singoli elementi di pertinenza degli sportelli unici comunali evidenziati dai commissari preposti alle verifiche. Il documento completo della Commissione europea è disponibile in allegato.

**Disponibilità delle informazioni.** In base alle sue verifiche la Commissione ritiene disatteso l'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in virtù del quale le informazioni devono essere facilmente accessibili attraverso lo sportello unico. Per la Commissione tale obbligo significa che le informazioni dovrebbero essere disponibili sul sito web dello sportello unico, o che tale sito web dovrebbe reindirizzare direttamente l'utente verso la pertinente pagina web esterna (ad esempio la pagina web sul sito delle autorità competenti) in cui sono pubblicate le informazioni desiderate. Ritiene pertanto che un link ad altri siti web che renda necessaria un'ulteriore ricerca delle pagine web contenenti le informazioni pertinenti non sia conforme all'articolo 7 della direttiva sui servizi e/o all'articolo 57 della direttiva sulle qualifiche professionali, dato che tali informazioni non possono essere considerate facilmente accessibili attraverso lo sportello unico.

**Obbligo di registrazione dell'utente.** Altra contestazione che emerge dalle verifiche dei commissari europei riguarda l'obbligo di registrazione dell'utente. Nel caso di alcuni Comuni risulta necessaria una previa registrazione sul sito web dello sportello unico per accedere

ai link verso gli specifici siti web comunali contenenti informazioni sui requisiti applicabili ai servizi. Nel caso di altri sono facilmente reperibili solo le informazioni di carattere generale, mentre per accedere a informazioni più dettagliate è necessario registrarsi previamente. La Commissione ritiene che le informazioni generali rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sui servizi. Solo attraverso una lettura combinata di tali informazioni generali e di quelle più dettagliate è rispettato l'obbligo di fornire informazioni su tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio. Prevedendo la direttiva sui servizi che le informazioni siano "facilmente accessibili" (considerando 50), sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della stessa direttiva per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui requisiti specifici previsti a livello comunale, in quanto tali informazioni non sono disponibili tramite il sito web dello sportello unico. Certo è possibile registrarsi sui siti web delle autorità comunali semplicemente inviando una e-mail, ma una simile registrazione non consente tuttavia l'accesso a tutte le informazioni disponibili. Sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web.

**Disponibilità di espletare a distanza e per via elettronica le procedure.** La Commissione ritiene che lo sportello unico italiano non sia conforme agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in quanto non sono garantite le procedure necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro

esercizio per via elettronica tramite lo sportello unico nei comuni che ancora non offrono un servizio online.

**Accesso alle informazioni e alle procedure online da parte di utenti di altri Stati membri.** Come indicato in precedenza, i commissari europei hanno verificato che sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate sui relativi web ed espletare le procedure elettroniche online attraverso lo sportello unico. Tale registrazione richiede di volta in volta documenti come carta d'identità elettronica italiana e/o conti correnti aperti presso una banca italiana, rendendo impossibile la registrazione agli utenti degli altri Stati membri. Ciò comporta una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto concerne l'accesso dei prestatori di servizi transfrontalieri di altri Stati membri a informazioni complete a causa dell'impossibilità per detti prestatori di servizi di registrarsi. La Commissione intima, dunque, all'Italia di garantire che gli utenti transfrontalieri possano avere accesso alle informazioni pertinenti sui requisiti e sulle procedure rientranti nell'ambito della direttiva sui servizi.

Sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea allo sportello unico nazionale, ed a cascata agli sportelli unici comunali, la Conferenza delle Regioni ha predisposto un'apposita indagine su tutto il territorio italiano volta a verificare in ogni regione le criticità rilevate dai commissari europei, che ricordiamo hanno lavorato su un campione rappresentativo di Comuni.

Il SURAP, incaricato di fornire i dati richiesti per la Regione Campania, verifica e supporta costantemente la risoluzione delle criticità per i seguenti fattori: disponibilità di informazioni/facile accesso alle informazioni sul portale SUAP; disponibilità di informazioni senza obbligo di registrazione; disponibilità di espletare le procedure a distanza per via elettronica tramite il SUAP; possibilità di accesso alle informazioni e alle procedure online da parte di utenti di altri Stati membri.



#### 4. Il sistema di autenticazione eIDAS: come attivarlo (Regolamento (UE) n. 910/2014).

Il 3 agosto 2021, a seguito della menzionata procedura di infrazione, il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni integrative. In particolare, viene richiesto che vengano forniti i numeri delle amministrazioni che hanno implementato il nodo eIDAS nei loro sistemi di autenticazione ai sensi del Regolamento UE 910/2014, in particolare per la presentazione delle pratiche presso i SUAP. Per le amministrazioni non ancora adeguate, è richiesta una descrizione delle soluzioni alternative adottate per assicurare comunque l'accesso e il completamento delle procedure elettroniche da parte degli utenti transfrontalieri.

Come abbiamo visto anche nel precedente capitolo, l'accesso ai SUAP va quindi garantito anche agli utenti transfrontalieri di altri Stati membri. Con riferimento all'accesso alle procedure, occorre garantire, nel rispetto dell'*art. 7*, paragrafo 1 e 3 della direttiva servizi e dell'*art. 6*, par. 1 del Regolamento eIDAS, l'utilizzo di strumenti di identificazione elettronica compresi nell'elenco pubblicato a norma dell'*art. 6*, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. Regolamento eIDAS).

L'autenticazione eIDAS è un primo importante passo verso l'integrazione dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea.

Il Regolamento comunitario 23/07/2014, n. 910/2014 *In materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni*

*elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE*, conosciuto come *Regolamento eIDAS*, promuove la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità dei sistemi nazionali d'identificazione elettronica (eID), per facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi pubblici digitali nei diversi Stati membri in cui tale accesso è consentito tramite l'autenticazione eID.



Tramite nodo italiano eIDAS l'identità digitale di un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione o di privati negli altri stati membri della Unione Europea.

L'autenticazione tramite eIDAS funziona così:

1. il cittadino di uno stato membro che vuole accedere ai servizi di un *Service Provider* chiede di autenticarsi tramite eIDAS
2. il *Service Provider* trasmette la richiesta al nodo eIDAS italiano
3. il nodo eIDAS italiano inoltra la richiesta al nodo eIDAS dello stato membro
4. il nodo eIDAS dello stato membro inoltra la richiesta all'*Identity Provider*
5. l'*Identity Provider* dello stato membro verifica l'identità del cittadino e restituisce le informazioni associate
6. l'asserzione d'identità viene restituita al *Service provider* seguendo il percorso inverso.

I Comuni italiani sono tenuti ad implementare il collegamento al nodo eIDAS per l'accesso alle procedure, così come è già recentemente avvenuto per i Comuni che utilizzano il portale "Impresainungiorno".

I Comuni che non hanno ancora provveduto ad implementare il collegamento al nodo eIDAS possono verificare le procedure tecniche e amministrative necessarie ad attivare il sistema di autenticazione eIDAS sul portale dell'Agenzia per l'Italia Digitale al seguente indirizzo: **link <https://www.eid.gov.it/home?lang=it>**, tenendo presente che l'accesso mediante credenziali SPID è stato riconosciuto a livello europeo come sistema valido per accedere ai servizi della PA nell'Unione europea.

In allegato si fornisce il Regolamento EIDAS nella sua versione integrale.



## 5. La normativa nazionale sulle piattaforme SUAP.

Il Decreto 12 novembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (S.G. 288 del 3 dicembre 2021), modifica l'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010 (contestualmente abrogato) in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Nell'ottica di innovazione tecnologica e di transizione digitale, con il nuovo decreto sono state approvate le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.

Il sito istituzionale ***impresainungiorno.gov.it*** rappresenta il portale di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi relativi alle imprese ossia per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per "attività produttive" sono intese tutte le "attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni etc."

Le specifiche tecniche, definite nel rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione gestione e conservazione dei documenti

informatici, individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP, gli Enti terzi coinvolti nel procedimento per il tramite delle componenti informatiche. Le specifiche tecniche e i relativi tempi di attuazione saranno definite – con decreto del MiSE di concerto con il Ministro per la P.A. e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – entro duecentoquaranta giorni dall'approvazione del decreto in oggetto.

A tal fine, il Ministero e il Dipartimento procedono con l'istituzione di un gruppo tecnico composto da sette membri di cui uno per AgID, con funzioni di coordinamento, uno per il Dipartimento per la trasformazione digitale, due per ANCI, due la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e uno per Unioncamere.

Il gruppo tecnico provvederà al costante aggiornamento delle specifiche tecniche che si renderà necessario in conseguenza delle evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative.

Si riporta integralmente l'allegato tecnico menzionato così come approvato dal Decreto 12 novembre 2021.

## Allegato - Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi

### PARTE I - Definizioni e ambito di applicazione

#### Art. 1 - Definizioni

- 1 Ai fini del presente allegato si intende per:
  - a CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale
  - b SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive;
  - c Portale: Portale impresa in un giorno;
  - d Ministero: Ministero dello sviluppo economico;
  - e Dipartimento: Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - f Regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 112;
  - g procedimenti: i procedimenti oggetto del Regolamento;
  - h istanza: l'insieme dei dati e documenti presentati al SUAP per avviare i procedimenti/attività;
  - i Enti terzi: gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimenti;
  - j Piattaforma Tecnologica Regionale: sistema messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia autonoma per offrire
    - ai SUAP le componenti Front-office SUAP e di Back-Office SUAP;
    - ed eventualmente agli uffici comunali e alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento del proprio territorio la componente Enti terzi;
  - k fonti dati certificate: fonti attendibili e autoritative di informazioni, la cui gestione è, per norma, nelle competenze di una specifica pubblica amministrazione ed è resa accessibile alle altre pubbliche amministrazioni per il conseguimento delle proprie finalità.
  - l decreto: decreto ministeriale con cui si approva il presente allegato.

#### Art. 2 - Oggetto

- 1 Il presente Allegato delinea le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento.
- 2 In particolare, descrive i requisiti tecnici di riferimento relativi a:
  - a "l'architettura logica": l'insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalità telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel procedimento
  - b "le attività, i messaggi e le informazioni": l'insieme delle attività previste per la presentazione delle istanze al SUAP e l'interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati;

S.U.R.A.P.

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive  
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

<p>c “la sicurezza”: il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle comunicazioni e del trasferimento dei dati.</p>
<p>3. I requisiti tecnici di riferimento di cui al comma 2 si conformano alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.</p>
<p><b>Art. 3 - Ambito di applicazione</b></p>
<p>1 Il presente Allegato si applica al SUAP come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera m) del Regolamento, agli uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche che intervengono nel procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Regolamento.</p>
<p>2. L’insieme dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1, conformi alle specifiche tecniche ai sensi dell’articolo 5, costituisce il Sistema Informatico degli Sportelli Unici.</p>
<p>3. L’architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Componente Front-office SUAP, che consente l’interazione con i soggetti che presentano un’istanza al SUAP e assicura il reperimento, anche presso le fonti dati certificate, di informazioni, atti e documenti, relativi al singolo procedimento, nonché la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e la conclusione del procedimento avviato con l’istanza del richiedente;</li> <li>b Componente Back-office SUAP, che riceve l’istanza dal Front-office SUAP e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento avviato con l’istanza del richiedente;</li> <li>c Componente Enti terzi, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di ricevere l’istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office SUAP e di svolgere tutte le attività necessarie per l’adozione del parere di propria competenza qualora previsto;</li> <li>d Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti di cui al comma 1, comprende l’elenco dei sistemi informatici di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti di cui ai precedenti punti a), b) e c).</li> </ul>
<p><b>Art. 4 – il portale “Impresa in un giorno”</b></p>
<p>1 I Comuni si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.</p>
<p>2. Il Portale “Impresa in un giorno”, di cui all’articolo 3 del Regolamento, mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP previste dal Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5 ed è soggetto alle procedure di approvazione e verifica previste dall’articolo 6.</p>
<p>3. Il Portale rende altresì disponibile per ciascun SUAP, accreditato dal Ministero al Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11, la pubblicazione dei relativi dati informativi.</p>
<p>4. I Comuni che, espletate le procedure di adesione al Portale per l’affidamento alla Camera</p>

di Commercio competente per territorio della gestione del proprio SUAP in delega o in convenzione, utilizzano in tutto o in parte le componenti informatiche messe a disposizione dal Portale ai sensi del comma 2, lo comunicano al Ministero per il tramite del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.

5. Il Portale può svolgere la funzione di Intermediario Tecnologico per gli Enti Creditori prevista dalla piattaforma tecnologica di cui dall'articolo 5 del CAD.

## **PARTE II - Definizione e gestione delle specifiche tecniche**

### **Art. 5 - Definizione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche**

1. Le specifiche tecniche, definite nel rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione gestione e conservazione dei documenti informatici, e pubblicate come richiamato al comma 6, individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP, gli Enti terzi coinvolti nel procedimento per il tramite delle componenti informatiche di cui all'articolo 3.
2. I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaforme Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui al comma 1. Le Regioni possono integrare le specifiche tecniche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del Regolamento, ferme restando le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definiti dalle specifiche di cui al comma 1.
3. Ai fini della definizione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 e dei tempi della loro attuazione, il Ministero e il Dipartimento istituiscono un gruppo tecnico composto da sette membri di cui uno per AgID, con funzioni di coordinamento, uno per il Dipartimento per la trasformazione digitale, due per ANCI, due la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e uno per Unioncamere.
4. Il gruppo tecnico per la realizzazione delle proprie attività si avvale di tavoli operativi costituiti da tecnici indicati da AgID, ANCI, Regioni, Province Autonome ed Unioncamere e, ove necessario, dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.
5. Il gruppo tecnico può dare luogo a forme di consultazione con i portatori di interesse, per un periodo comunque non inferiore a trenta giorni, prevedendo la possibilità di fornire commenti da parte dei soggetti interessati attraverso repository pubblici ad accesso libero..
6. Le specifiche tecniche e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella sezione "Regole tecniche approvate" del Portale attraverso repository pubblici ad accesso libero.

### **Art. 6 – Applicazione delle specifiche tecniche per i SUAP**

1. A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalità stabiliti dall'articolo 2 del decreto, i SUAP si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi

<p>alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformità delle componenti informatiche secondo le modalità indicate dallo stesso Gruppo tecnico.</p>
<p>2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformità del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 ed in caso di riscontro positivo provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11</p>
<p>3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.</p>
<p>4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformità alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.</p>
<p>5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.</p>
<p>6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformità alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 e obbliga il Comune entro e non oltre 15 giorni a dotarsi di uno dei sistemi informatici abilitati nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti.</p>
<p>7. I SUAP, che utilizzano il Portale o le Piattaforme Regionali o le piattaforme tecnologiche messe a disposizione da altra pubblica amministrazione presenti nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, non sono sottoposti alla verifica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a conformità alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5,</li> <li>b permanenza della conformità alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5.</li> </ul>
<p><b>Art. 7 – Applicazione delle specifiche tecniche per gli Enti Terzi</b></p>
<p>1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalità stabiliti dall'articolo 2 del decreto, gli uffici comunali e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Enti Terzi conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformità delle componenti informatiche secondo le modalità indicate dallo stesso Gruppo tecnico.</p>
<p>2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformità del</p>

sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 e, in caso di riscontro positivo, provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11.

3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.

4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformità alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.

5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.

6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformità alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti e stabilisce le modalità mediante le quali l'Ente si debba dotare di un sistema informatico adeguato.

#### **Art. 8 - Componente informatica Front-office SUAP**

- 1 La componente informatica di Front-office SUAP assicura:
  - a la realizzazione delle interazioni del SUAP con l'impresa in modalità digitale nel rispetto delle linee guida di design servizi digitali della PA;
  - b la disponibilità delle informazioni relative ai procedimenti di competenza del SUAP;
  - c l'identificazione del richiedente in relazione all'istanza ricevuta secondo quanto prescritto dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del CAD, nonché attraverso l'integrazione con l'infrastruttura nazionale che garantisce la circolarità delle identità digitali europee in attuazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - d la disponibilità della modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, per la compilazione dell'istanza da parte del richiedente, comprensiva degli allegati tecnici;
  - e l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del CAD per i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD;
  - f l'associazione di un codice univoco ad ogni istanza presentata, al fine di assicurare il tracciamento della stessa nella componente informatica di Back- Office SUAP e in tutti i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre amministrazioni interessate al procedimento;

S.U.R.A.P.

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive  
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

- g l'eventuale integrazione dell'istanza da parte del richiedente sulla base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre amministrazioni interessate al procedimento;
- h l'accesso da parte del richiedente all'iter della pratica per verificare lo stato della stessa;
- i la disponibilità al richiedente, agli uffici comunali e alle amministrazioni interessate degli atti della pratica, comprensiva dell'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento;
- j ove necessario, il reperimento dei dati dalle fonti dati certificate o dalla componente Enti Terzi relativamente allo specifico procedimento.

2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Front-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
- a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
  - b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
  - c ove necessario, assicura le modalità di comunicazione con le fonti dati certificate e gli enti terzi conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.

3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti che ricevono la segnalazione contestualmente alla comunicazione unica, in attuazione dell'articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento e dell'articolo 19-bis, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici. A tal fine, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, assicurano la compilazione della pratica tramite il front end del SUAP e inoltrano la ricevuta di avvio del procedimento al soggetto richiedente.

#### **Art. 9 - Componente informatica Back-office SUAP**

- 1 La componente informatica di Back-office SUAP assicura:
- a la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi della istanza;
  - b la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni dell'istanza da parte degli enti terzi e il successivo inoltro al Front-office SUAP;
  - c la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi dell'eventuale integrazione;
  - d la ricezione dei pareri da parte degli enti terzi e l'inoltro alla componente informatica di Front-Office SUAP dell'atto conclusivo del procedimento ove previsto;
  - e la tracciatura delle informazioni utili a determinare lo stato del procedimento;
  - f l'inoltro alle amministrazioni interessate ed al richiedente della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Back-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:

- a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
- b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.

**Art. 10 - Componente informatica Enti terzi**

- 1 La componente informatica Ente terzi assicura:
  - a la ricezione dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
  - b l'eventuale inoltro al Back-office SUAP della richiesta di integrazioni dell'istanza;
  - c la ricezione delle integrazioni dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
  - d la trasmissione dei pareri di competenza al Back-office SUAP;
  - e la realizzazione del servizio, conforme alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, per dichiarare i pagamenti spettanti;
  - f la ricezione della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - g ove necessario, la realizzazione di servizi per migliorare le interazioni con il richiedente conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate dal procedimento aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica Enti terzi, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
  - a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
  - b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.

**Art. 11 - Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici**

- 1 La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici rende disponibile le informazioni necessarie per consentire la comunicazione tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici assicurando:
  - a la registrazione delle componenti informatiche Front-office SUAP, Back-office SUAP e Enti terzi, che aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
  - b la consultazione dell'elenco delle componenti informatiche per la individuazione dei relativi servizi;
  - c le regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti informatiche di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3.
2. La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è realizzata dal Portale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento.

**PARTE III - Servizi informativi, gestione telematica del procedimento e modalità di interazione**

**Art. 12 - Presentazione di istanze al SUAP**

- 1 La presentazione dell'istanza da parte del richiedente al SUAP è effettuata attraverso le funzionalità della componente informatica Front-office SUAP.
2. Le attività realizzate attraverso la componente informatica Front-office SUAP sono:
  - a l'identificazione digitale del richiedente;
  - b l'utilizzo della modulistica unificata e standardizzata;
  - c l'individuazione del singolo procedimento;
  - d la verifica della completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati;
  - e l'assegnazione di un codice univoco all'istanza;
  - f l'individuazione dei pagamenti spettanti a qualsiasi titolo al SUAP per i procedimenti gestiti dallo stesso e agli enti terzi sulla base delle indicazioni da questi fornite tramite i servizi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10;
  - g l'emissione della ricevuta prevista all'articolo 5, comma 4 del Regolamento e dall'articolo 18-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente tra l'altro gli effetti della verifica di cui alla lett. d), il codice univoco dell'istanza di cui alla lett. e) e i pagamenti effettuati di cui alla lett. f) ed in generale i dati identificativi del soggetto presentatore e della pratica.
3. La componente informatica Front-office SUAP riceve l'istanza e, sulla base delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, la inoltra alla componente informatica Back-office SUAP di competenza nelle modalità indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.

**Art. 13 – Interazione tra il SUAP, gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni**

- 1 La componente informatica Back-office SUAP ricevuta un'istanza dalla componente informatica di Front-office SUAP assicura la comunicazione con i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni al procedimento.
2. Le attività realizzate attraverso la componente informatica Back-office SUAP sono:
  - a il coordinamento dell'interazione tra la componente informatica Front-office del SUAP competente individuato e le componenti informatiche Enti terzi delle amministrazioni interessate;
  - b l'eventuale inoltro della comunicazione di avvio della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14- bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c la redazione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento ed il suo inoltro al Front-office SUAP.
3. La componente informatica Back-office SUAP, sulla base del SUAP competente individuato e delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, individua gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate con cui assicura l'interazione nelle modalità indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.

**Art. 14 - Collegamento tra il SUAP e il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa**

- 1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. b) del Regolamento, il registro imprese rende accessibile al SUAP competente e agli Enti terzi competenti le informazioni relative all'iscrizione ed agli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle

S.U.R.A.P.

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive  
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

<p>segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso.</p>
<p>2. Anche al fine della raccolta e conservazione nel fascicolo informatico di impresa, di cui all'articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. d) del Regolamento, il collegamento tra il SUAP e il repertorio delle notizie economiche e amministrative garantisce l'aggiornamento dello stesso con le informazioni relative alle SCIA o agli altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.</p>
<p>3. Il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa, nel rispetto del principio della decertificazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, assicurano ai SUAP e agli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici l'accesso ai loro dati attraverso servizi interoperabili definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.</p>
<p>4. L'utilizzo dei servizi di cui al comma 3 da parte dei SUAP e degli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è assicurato senza oneri economici per gli stessi.</p>
<p><b>PARTE IV - Trattamento dei dati personali e sicurezza</b></p>
<p><b>Art. 15 - Trattamento dei dati personali</b></p>
<p>1 I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaforme Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni realizzano e utilizzano le componenti informatiche indicate agli articoli 8, 9 e 10 nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, segnatamente dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.</p>
<p>2. I soggetti che accedono alle fonti dati certificate dalle amministrazioni che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.</p>
<p><b>Art. 16 - Sicurezza, confidenzialità delle comunicazioni e non ripudio nei messaggi scambiati</b></p>
<p>1 L'istanza e i relativi allegati sono predisposti dal richiedente in formato elettronico e sottoscritti digitalmente nei modi previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dal CAD.</p>
<p>2. Il collegamento tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui agli articoli 8, 9 e 10 è realizzato assicurando l'integrità, la confidenzialità e il non ripudio delle comunicazioni effettuate, attraverso il rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la</p>

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.
<b>Art. 17 – Malfunzionamento dei sistemi informatici e gestione di allegati voluminosi</b>
1 In caso di malfunzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti dal SUAP, trova applicazione l’articolo 8 del decreto interministeriale 10 novembre 2011 recante “Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
<b>Art. 18 – Requisiti delle componenti informatiche</b>
1 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici, ove realizzate su specifica richiesta di un committente pubblico, devono rispettare le Linee Guida acquisizione e riuso software PA di AgID ed essere rese disponibili attraverso repository pubblico ad accesso libero.
2 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici devono rispettare le Linee Guida AgID sull’accessibilità degli strumenti informatici, per gli utenti esterni ed anche per gli operatori delle PA.

## 6. Il portale “ImpresaInUnGiorno” (art. 3 d.P.R. n. 160/2010).

Il regolamento (art. 3) definisce come portale di riferimento per le imprese e i soggetti da queste delegati, il sito web “impresainungiorno”. È previsto che esso consenta di ottenere informazioni e di interoperare telematicamente con i portali regionali già realizzati o di futura realizzazione e con gli enti/amministrazioni coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

*Impresainungiorno.gov* costituisce il sistema connettivo alle nuove funzioni e modalità di sportello, strumento unico su scala nazionale per la razionalizzazione delle componenti informative e per l'accesso ai front-end dei SUAP, punto di accesso unitario per la presentazione delle istanze relative all'intero ciclo di vita dell'impresa.

Tale sistema informatico consente all'imprenditore, in ogni parte d'Italia e dell'Unione europea, di trovare informazioni sul SUAP competente per territorio a cui inoltrare la propria richiesta e sugli adempimenti necessari: il tipo di pratica da attivare, la documentazione da fornire, la modulistica da utilizzare, lo stato di avanzamento della propria pratica.

In Italia, il portale *impresainungiorno.gov*, sistema di rete degli Sportelli Unici, è il Punto Unico di Contatto nazionale (PSC) previsto dalla

Direttiva Servizi (direttiva UE/2006/123), con la quale gli Stati membri si impegnano a semplificare le procedure e le formalità imposte ai prestatori di servizi quando intendono operare in un altro paese europeo.

L'unicità del procedimento e la prescrizione dell'utilizzo della telematica comportano l'integrazione della gestione del SUAP con l'attuale sistema della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disciplinata dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, obbligatoria dal 1° aprile 2010, che già utilizza una infrastruttura tecnologica diffusa in tutto il territorio nazionale e gestita dalle Camere di commercio.

In dettaglio, il portale *impresainungiorno.gov*:

- a. fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività (tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività);
- b. garantisce le informazioni in relazione alle dichiarazioni, alle segnalazioni, alle comunicazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;

- c. assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- d. prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la Comunicazione unica;
- e. contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese, versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale;
- f. costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al D.Lgs. n. 59/2010 e assicura il collegamento con le autorità competenti.

Il portale, quindi, oltre ad avere la funzione di fornire gli strumenti idonei a garantire comunque a tutte le imprese la possibilità di espletare le pratiche con modalità telematiche, rappresenta il canale telematico unico nazionale a cui anche i SUAP accreditati faranno riferimento, in quanto dovranno essere comunque collegati attraverso i propri siti o portali.

È evidente la necessità che le PP.AA. centrali e locali assicurino che i propri sistemi operativi confluiscono su modalità operative condivise in grado di mantenere gli standard minimi di interoperabilità e cooperazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Si precisa che, con più note (12 gennaio e 3 maggio 2011), gli Uffici legislativi del Ministro per la Semplificazione normativa e del Ministero dello Sviluppo Economico hanno chiarito che la delega delle funzioni alla Camera di commercio non comporta una deroga dell'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità della funzione amministrativa rimane in capo al Comune e al relativo responsabile incaricato, ovvero, qualora quest'ultimo non sia individuato, al segretario comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.P.R. n. 160/2010.

Il Comune, quindi, attraverso opportuni accordi, può avvalersi comunque delle Camere di commercio per la sola gestione organizzativa e tecnica del SUAP, ferma restando la responsabilità in capo all'amministrazione comunale.

In proposito si rammenta che già l'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998 specificava i Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, precisando che ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Nell'esercizio delle suddette funzioni, i Comuni possono stipulare convenzioni con le CCIAA per la realizzazione dello sportello unico e possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

## 7. Il supporto integrato fornito dal SURAP agli Sportelli unici comunali.

Allo scopo di raggiungere l'obiettivo strategico del SURAP di supportare la risoluzione delle criticità degli sportelli unici comunali campani, nel 2022 è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania, per promuovere sul territorio regionale un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata massimizzando efficacia, semplificazione e contenimento dei costi. Grazie al citato protocollo, la Regione Campania e il sistema camerale campano si impegnano anche per il biennio 2022-2023 con iniziative comuni a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, proponendo soluzioni ai Comuni che intendano dotarsi di una infrastruttura informatica standardizzata per le funzioni di Front-Office del SUAP, ovviamente senza oneri né per la Regione né per gli stessi Comuni.

La standardizzazione e l'adeguamento delle piattaforme di front-office dei SUAP è particolarmente necessaria anche in considerazione del già menzionato rilievo (capitolo 3 di questo documento) posto dalla Commissione europea sull'implementazione del nodo eIDAS nei sistemi di autenticazione delle piattaforme SUAP comunali ai sensi del Regolamento UE 910/2014.

L'articolazione dettagliata degli interventi previsti dal SURAP per la risoluzione delle criticità degli sportelli unici comunali è puntualmente descritta nel "Programma regionale per la crescita dei SUAP campani", approvato ogni anno dal SURAP, e in particolare è riservata specifica attenzione alla verifica della possibilità dei SUAP di espletare le procedure amministrative per via elettronica e a distanza, in modo da

consentire l'autenticazione degli utenti transfrontalieri ai sensi del Regolamento UE 910/2014.



Per l'immediato futuro, sono previsti inoltre interventi formativi in videoconferenza rivolti agli Sportelli unici campani e agli altri portatori di interessi del territorio, in particolare incentrati sulle presenti Linee guida.

Continuerà altresì il supporto ai SUAP attraverso il monitoraggio delle piattaforme tecnologiche, il supporto alla risoluzione delle criticità riscontrate e le consulenze per via telematica relative a dubbi normativi e interpretativi riguardanti le istanze che i privati inviano ai Comuni. Obiettivo rinnovato sarà di affiancare quelle realtà comunali in difficoltà per garantire la continua semplificazione e standardizzazione delle procedure.

Infine, il SURAP è inserito nel gruppo di lavoro istituito dal MiSE che, come menzionato nel capitolo 5 di questo documento dedicato all'allegato tecnico del DPR 160/2010 così come aggiornato dal Decreto 12 novembre 2021, provvederà al costante aggiornamento delle specifiche tecniche ivi indicate in conseguenza delle evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative.

In dettaglio, il citato gruppo di lavoro comprende quattro tavoli operativi:

- Tavolo operativo moduli, che ha l'obiettivo di provvedere alla digitalizzazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle istanze SUAP mediante la componente Front-office SUAP indicata all'articolo 8 dell'Allegato DPR 160/2010.

- Tavolo operativo interoperabilità, che ha l'obiettivo di definire, per ogni regime amministrativo come indicato al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, le modalità di comunicazione tra la componente Front-office SUAP di cui all'articolo 8 dell'Allegato DPR 160/2010, la componente Back-office SUAP di cui all'articolo 9 dell'Allegato DPR 160/2010, la componente Enti terzi di cui all'articolo 9 dell'Allegato DPR 160/2010 e di queste con il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'Allegato DPR 160/2010, assicurando l'attuazione di quanto disposto agli articoli 12, 13 e 14 dell'Allegato DPR 160/2010.
- Tavolo operativo enti terzi, che ha l'obiettivo di definire le modalità di interoperabilità per l'integrazione dei sistemi ICT dei SUAP con i sistemi ICT in uso presso le Amministrazioni enti terzi.
- Tavolo operativo catalogo, che mira a definire le caratteristiche funzionali e non funzionali del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'Allegato DPR 160/2010.

Il SURAP avrà cura di trasmettere prontamente agli sportelli unici comunali e agli altri portatori di interesse del territorio campano, tutti gli aggiornamenti prodotti e formalizzati dal gruppo di lavoro all'Allegato tecnico del DPR 160/2010.